

Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 4

(Iscrizione all'Albo)(1)

1. Possono essere iscritti all'Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative, ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

(2)

2. Per ottenere l'iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda al Servizio competente in materia di cooperazione, di seguito Servizio, indicando:

a) la sezione dell'Albo prescelta, nonché gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera o intende operare;

b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative;

c) le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione a) dell'Albo.

(3)(5)(6)(7)(12)

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la composizione della compagine sociale suddivisa per tipologia di soci;

b) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione b) dell'Albo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza al proprio interno dei lavoratori svantaggiati nel rispetto delle percentuali minime previste dalla legge 381/1991.

4. Limitatamente ai casi di attività plurima richiamati dall'articolo 3, la Direzione verifica la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, tramite l'acquisizione della risultanza dell'attività di revisione.

5.

(ABROGATO)

(4)(8)

6. Il Servizio ha facoltà di richiedere in fase istruttoria il completamento o la rettifica della domanda o integrazioni della documentazione, individuando i termini per l'adempimento.

(9)

7. Con provvedimento motivato, comunicato alla cooperativa o consorzio interessato, il Servizio rifiuta l'iscrizione per decorso dei termini di cui al comma 6, ovvero per la carenza dei requisiti previsti dalla legge.

(10)(13)

8. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto del direttore del Servizio.

(11)

9. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alla cooperativa sociale o al consorzio interessato.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 37, comma 4, L. R. 27/2007

2 Comma 1 sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007

4 Comma 5 sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007

- 5** Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 16/2010
- 6** Parole sostituite al comma 2 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
- 7** Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
- 8** Comma 5 abrogato da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
- 9** Parole sostituite al comma 6 da art. 67, comma 1, lettera d), L. R. 21/2013
- 10** Parole sostituite al comma 7 da art. 67, comma 1, lettera d), L. R. 21/2013
- 11** Parole soppresse al comma 8 da art. 67, comma 1, lettera e), L. R. 21/2013
- 12** Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
- 13** Parole soppresse al comma 7 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014